



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Bassano del Grappa
SEZIONE UNICA

Il Giudice di Pace di Bassano del Grappa, nella persona dell'avv. Elisabetta Bastianon, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta in epigrafe promossa con ricorso iscritto a ruolo il 4.07.2024 e notificato in uno al decreto il 9.7.2024

Da

socio unico in persona del legale rapp.te Dott. [redacted] quale procuratore speciale della sig. [redacted]

[redacted] te domiciliato ai fini del presente giudizio in [redacted] alla [redacted] presso lo studio dell'Avv. [redacted] da cui è rappresentata e difesa

[redacted] ricorrente

CONTRO

[redacted] (società soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Intesa e appartenente al [redacted] , con sede legale in [redacted]

[redacted] in persona dell [redacted] rappresentata e difesa [redacted] presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in [redacted]

[redacted] resistente

OGGETTO: pagamento somma

CONCLUSIONI DELLA RICORRENTE:

Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace di Bassano del Grappa, contrariis reiectis, per i motivi analiticamente illustrati nel corpo del presente atto ed in accoglimento delle argomentazioni addotte, accogliere la domanda e per l'effetto riconoscere le somme richieste, con interessi moratori dalla data di proposizione della stessa al soddisfo, per le motivazioni indicate in parte

narrativa, nonché al pagamento delle spese e dei diritti e dei compensi, anche di mediazione, con attribuzione al sottoscritto procuratore.

CONCLUSIONI DELLA RESISTENTE:

Voglia l'Ecc.mo Giudice di Pace disatteso ogni contrario assunto: In via principale e nel merito respingere tutte le domande del ricorrente in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa e/o comunque non provate. In via subordinata e nel merito nel non creduto caso di accertamento dell'usura oggettiva, limitare, per motivi dedotti in narrativa, la pretesa restitutoria della ricorrente ai soli interessi (€ 3.311,65), al netto dello storno di cui la Signora [] si è già avvantaggiata in sede di estinzione anticipata del contratto (€ 502,87). In via di ulteriore subordine nel non creduto caso di accoglimento della domanda avversaria, accertare l'avvenuto incasso, da parte della [] di € 502,87 a titolo di interessi stornati in sede di estinzione e di € 417,93.-, a titolo di oneri assicurativi versati dalla Compagnia di assicurazione e porre i relativi importi a deconto della somma pretesa. Con vittoria di spese e compensi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto, la ricorrente evocava in giudizio [] spa per vederla condannare al pagamento della somma di € 8.189,54, previa declaratoria di nullità della clausola relativa agli interessi e pertanto chiedeva la restituzione delle somme indebitamente pagate di € 3.311,65 per interessi e il rimanente per commissioni, costi e spese varie.

La stessa infatti chiede di accertare il tasso usurario del TAEG relativo al contratto di finanziamento n. 40493 del 16 settembre 2009 sottoscritto tra la []

(quale mandataria di [] e anticipatamente estinto il 16 giugno 2015 Riferiva infatti che il T.A.E.G. del contratto di finanziamento era superiore al Tasso Soglia di riferimento all'epoca della stipula del contratto. Riteneva necessario includere all'interno del parametro di verifica del superamento del Tasso Soglia anche il costo della polizza assicurativa stipulata dal mutuatario a copertura del rischio vita/impiego.

Si costituiva Prestitalia spa la quale contestava l'usurarietà, deducendo che il raffronto corretto va condotto tra TEG del contratto e tasso soglia del trimestre di stipula e che per la cessione del quinto, nel periodo di vigenza delle Istruzioni Banca d'Italia febbraio 2006 (applicabili fino al 31.12.2009), i costi assicurativi obbligatori e certificati da polizza non rientrano nel calcolo del TEG; ha poi riferito che, in sede di estinzione anticipata, vi sono stati rimborsi/storni (interessi non maturati e rimborso assicurativo) da imputare comunque a deconto.

La domanda attorea appare infondata e va rigettata per i seguenti motivi.

La domanda attorea si fonda, infatti, sull'assunto che il TAEG contrattuale (indicato in contratto) supererebbe il tasso soglia e che tale circostanza basterebbe ad integrare usura originaria. L'assunto non può essere condiviso.

Nel sistema della L. 108/1996, il dato "astratto" di riferimento è il TEGM (pubblicato nei decreti ministeriali) e il dato "concreto" è il TEG dell'operazione oggetto di causa. La giurisprudenza di legittimità ha evidenziato l'esigenza logico-metodologica che il confronto avvenga tra grandezze omogenee, calcolate con criteri comparabili; diversamente, il risultato del raffronto è "in principio viziato". È il nucleo del c.d. principio di simmetria/omogeneità sviluppato dalla Suprema Corte in materia antiusura. (Cass. S.U. n. 19597/2020).

Il TAEG, per contro, è un indicatore di costo complessivo del credito con finalità di trasparenza-comparabilità delle offerte, ma non coincide necessariamente con la metodologia di rilevazione del TEGM adottata per la soglia usuraria nel trimestre di riferimento. In assenza di perfetta sovrapposibilità dei criteri di calcolo tra TAEG e TEGM del periodo, l'uso del TAEG, quale parametro diretto di confronto con la soglia, conduce a comparazioni disomogenee e quindi inattendibili. (Cass.civ., ord. n. 35121/2022).

Ne consegue che la prospettazione attorea, ove fondata sul mero confronto TAEG/ tasso soglia, non è idonea a dimostrare l'usura presunta.

Nel caso in esame il contratto è una cessione del quinto stipulata il 16.9.2009, dunque in un periodo in cui, per le rilevazioni antiusura, erano applicabili le Istruzioni della Banca d'Italia (aggiornamento febbraio 2006) operative fino al 31.12.2009.

Tali Istruzioni prevedono espressamente, per la categoria dei prestiti contro cessione del quinto, che "le spese per assicurazione ... non rientrano nel calcolo del tasso purché certificate da apposita polizza". La previsione si coordina con la disciplina speciale della cessione del quinto, che richiede garanzie assicurative a copertura dei rischi (vita/impiego) (art. 54 d.P.R. 180/1950).

In tale quadro, ai fini dell'accertamento dell'usura presunta, la comparazione deve restare "simmetrica": se il tasso soglia del trimestre (derivato dal TEGM) è stato determinato secondo la metodologia vigente che escludeva (per quella categoria) le spese assicurative certificate, il TEG del singolo contratto deve essere determinato coerentemente secondo la stessa metodologia, per evitare un confronto tra grandezze non comparabili. Il principio di simmetria/omogeneità è

ribadito, con specifico riferimento alla necessità di porre a confronto valori calcolati secondo criteri omogenei, (Cass., S.U., n. 16303/2018)

Inoltre, la soluzione è stata fatta propria anche dall'ABF, Collegio di Coordinamento, che, con decisione n. 8025/2019, ha ritenuto applicabili alle operazioni concluse nel periodo di vigenza delle Istruzioni 2006 le regole ivi contenute, ivi inclusa l'esclusione delle spese assicurative certificate nel comparto della cessione del quinto.

Dalle allegazioni documentali richiamate dalla convenuta risulta indicato in contratto/documento di sintesi un TEG (determinato secondo la metodologia antiusura vigente) inferiore al tasso soglia del trimestre di stipula (soglia dedotta in atti come 13,815%).

In applicazione del criterio giuridicamente corretto (raffronto TEG vs soglia con metodologia omogenea), non risulta provato alcun superamento del tasso soglia al momento della pattuizione; manca pertanto il presupposto dell'usura originaria e non può trovare applicazione la sanzione di cui all'art. 1815, co. 2, c.c. (Cass. civ. sent. n. 16077/2022).

Consegue il rigetto della domanda principale di declaratoria di nullità per usura e della domanda restitutoria ad essa conseguente.

Parte attrice chiede non solo gli interessi, ma anche le commissioni, spese, oneri assicurativi versati, assumendo che, accertata l'usura, il contratto dovrebbe essere considerato "gratuito" e che ogni costo del credito sarebbe indebito.

Tuttavia l'effetto tipico dell'art. 1815, co. 2, c.c. è la non debenza degli interessi. La ripetizione di commissioni e spese richiede un autonomo titolo di nullità/indebito (ad es. clausola nulla per indeterminatezza, costo non pattuito, duplicazione, violazione di specifiche norme di trasparenza con rimedio restitutorio, ecc.), che nel ricorso risulta prospettato in via sostanzialmente derivata dall'usura. Pertanto, rigettata la domanda di usura, viene meno il fondamento della domanda restitutoria "onnicomprensiva". In ogni caso, la convenuta ha dedotto l'esistenza di storni e rimborsi intervenuti in sede di estinzione anticipata e dalla compagnia assicuratrice, che, anche a voler discutere in astratto di poste ripetibili, dovrebbero essere imputati a deconto, con ulteriore ragione di infondatezza della quantificazione attorea.

Parte attrice richiama arresti di legittimità che valorizzano il principio di "onnicomprensività" dell'art. 644 c.p. e affermano, in varie fattispecie, la rilevanza dei costi assicurativi quando

collegati all'erogazione del credito. Tali pronunce non conducono, nel caso concreto, all'accoglimento della domanda in quanto la comparazione deve avvenire tra grandezze omogenee, secondo un metodo coerente con quello utilizzato per la costruzione del TEGM nel trimestre di riferimento. Le Sezioni Unite hanno rimarcato la razionalità del principio di simmetria e l'esigenza logico-comparativa di usare criteri di calcolo confrontabili. Inoltre qui non si discute in astratto del "collegamento" della polizza, ma dell'ammissibilità di includere quei costi in un TEG da confrontare con una soglia (del 2009) formata su TEGM calcolato secondo istruzioni che, per la categoria, prevedevano l'esclusione delle spese assicurative certificate.

La giurisprudenza invocata dall'attrice valorizza l'onnicomprendività sul piano concettuale, ma non abilita questo giudice a "ricostruire" ex post un tasso soglia diverso da quello normativamente pubblicato per il trimestre, né a porre a fondamento dell'usura presunta un raffronto metodologicamente non omogeneo rispetto alla rilevazione del TEGM.

Per tali ragioni, pur dovendosi dare atto dell'esistenza delle pronunce invocate dall'attrice sul piano generale della rilevanza dei costi collegati, esse non risultano idonee a fondare, in questa specifica fattispecie e con riferimento a questo specifico trimestre, l'accertamento dell'usura presunta.

Alla luce di tali considerazioni la domanda di parte attrice non può essere accolta.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, nella causa civile come in epigrafe descritta, così decide:

accertato che il contratto di finanziamento in oggetto non presenta profili di usurarietà,

rigetta tutte le domande di cui al ricorso proposto ■ i confronti di

- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di parte resistente che liquida in € 2.164,00 di cui € 264,00 per spese non imponibili oltre al 15% per spese generali, Iva e cpa, se dovuti, come per legge.

Così deciso in Bassano del Grappa, 13.12.2025.

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Elisabetta Bastianon